



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

R.D. 1/2016

R.D. 2/2016

T.F. 6/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Avv. Francesco Paoletti

Avv. Cristiano Novazio

Presidente

Componente est.

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al numero T.F. 4/2016 (R.D. 1/2016) proposto ai sensi degli artt. 56 e 57

Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf dalla Sig. ra Francesca Bartolini,

e

sul ricorso iscritto al numero T.F. 5/2016 (R.D. 2/2016) proposto ai sensi degli artt. 56 e 57

Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf dal Sig. Sergio Bartolini, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Fantini

contro

la Federazione Italiana Golf, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente e Legale

Rappresentante *pro-tempore*

per l'annullamento, con richiesta di misure cautelari

-della comunicazione del Segretario Generale, Dott. Stefano Manca del 22 giugno 2016 di diniego della richiesta di esenzione dalla prova di gioco (di cui meglio *infra*);

-del Regolamento della Scuola Nazionale Professionisti Prova di Gioco, Centro Tecnico Federale Giuseppe Silva Golf Nazionale 5-8 luglio 2016 (di cui meglio *infra*).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista le memorie e tutti gli atti di causa;

udito il difensore dei ricorrenti come da verbale.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 - Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva, i Sigg.ri Francesca Bartolini e Sergio Bartolini hanno impugnato, con richiesta di misura cautelare:

- a) la comunicazione del Segretario Generale, Dott. Stefano Manca del 22 giugno 2016 in cui veniva data notizia che la Commissione Professionisti non aveva accolto la richiesta di esenzione alla prova di gioco presentata dai Sig.ri Francesca Bartolini e Sergio Bartolini;
- b) il Regolamento della Scuola Nazionale Professionisti Prova di Gioco, Centro Tecnico Federale Giuseppe Silva Golf Nazionale 5-8 luglio 2016, laddove fissa le condizioni per la prova di gioco anche per coloro che hanno superato il Corso d'avviamento sostenuto nel 2015, nella parte in cui introduce tra le cause di esenzione quella di essere risultato "*Vincitori/trici di un Campionato Internazionale assoluto nei paesi aderenti all'EGA dal 2011 in poi a condizione che il torneo in oggetto sia inserito nel calendario degli eventi validi per il World Amateur Ranking con strenght D o migliore*";
- c) per quanto occorrer possa il Bando di Concorso – 2 Corso d'Avviamento per la Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf, Scuola Nazionale Professionisti 2016, *in parte qua*;
- d) ogni altra comunicazione o atto, presupposto o susseguente, comunque connesso a quello impugnato in relazione alla domanda di iscrizione con esenzione dalla prova di gioco presentata in data 23 giugno 2016 e alla diffida inviata alla FIG in data 28 giugno 2016.

2 - Sostenevano al riguardo i ricorrenti, tesserati della Federazione Italiana Golf (di seguito, per brevità,

anche F.I.G.) nella categoria dilettanti:

- di aver aderito al bando di concorso per l'ammissione al Primo Corso d'Avviamento per la formazione di insegnanti professionisti di golf, Scuola Nazionale Professionisti 2015, indetto con circolare n. 35/2014 dal Segretario Generale e pubblicato dalla Federazione Italiana Golf il 9 ottobre 2014;
- di aver frequentato regolarmente il suddetto corso e di aver superato il relativo esame finale;
- di trovarsi pertanto nelle condizioni indicate dal Bando per accedere alla prova di gioco prevista quale requisito necessario ai fini dell'ammissione al successivo corso di formazione (Corso Allievi);
- che nei loro confronti era peraltro destinata a trovare applicazione una delle cause di esenzione dalla prova di gioco previste dal Bando, con conseguente facoltà di ammissione diretta al Corso Allievi, per essere i medesimi risultati vincitori di un campionato internazionale assoluto in un Paese aderente all'EGA dal 2010 in poi (campionato "*Romanian Amateur Open Golf Championship*"), in conformità – appunto – della previsione del Bando relativa alle esenzioni dalla prova di gioco.

3 - Sempre in punto di fatto rappresentavano che la F.I.G. pubblicava un nuovo Bando di concorso per l'ammissione al II° Corso di Avviamento per la Formazione di Insegnanti Professionisti di Golf, Scuola Nazionale Professionisti 2106 (circolare n. 19 del 14 dicembre 2015) e che dopo la pubblicazione di questo secondo Bando la Federazione adottava il Regolamento tecnico per la disciplina della prova di gioco riservata "*a tutti coloro che hanno superato il Corso d'Avviamento sostenuto nel 2015 e nel 2016, fatte salve le esenzioni sotto indicate*", con la previsione – peraltro – di cause di esenzione più restrittive rispetto a quelle disciplinate dal I° Bando (agli stessi applicabile).

La causa di esenzione già prevista nel I° Bando, relativa alla vittoria riportata in un campionato internazionale assoluto nei paesi aderenti all'EGA dal 2010 in poi, veniva infatti modificata nel senso di richiedere che il torneo *de quo* fosse inserito nel calendario degli eventi validi per il "*World Amateur Ranking con strenght D o migliore*".

4 - Ritenendo che la nuova e più rigorosa causa di esenzione non riguardasse il loro caso (dovendo per essi trovare applicazione la causa di esenzione di cui al I° Bando – causa, peraltro, già concretizzata),

i ricorrenti proponevano interpello alla F.I.G. chiedendo la conferma della operatività dell'esenzione. La Federazione rispondeva con nota del 22 giugno 2016 a firma del Segretario Generale, Dott. Stefano Manca, nella quale si comunicava che *"la Commissione Professionisti non ha accolto la Vostra richiesta di esenzione alla prova di gioco. Pertanto, Vi invitiamo ad iscrivervi entro il 24 giugno c.m.."*.

I ricorrenti provvedevano dunque ad inviare il modulo di iscrizione, ribadendo peraltro di aver diritto alla esenzione dalla prova di gioco secondo quanto previsto dal I° Bando del 2015.

La Scuola Nazionale Professionisti non forniva riscontro né a fronte dell'invio di detto modulo, né all'esito della diffida volta al riesame del diniego, che i ricorrenti facevano pervenire in data 28 giugno 2016.

Da cui l'impugnazione di quella nota del 22 giugno 2016 nonché del Regolamento *in parte qua*, affidata a tre motivi di diritto.

5 - La Federazione Italiana Golf non si è costituita nei procedimenti, ma ha depositato una nota nella quale ha chiarito le ragioni per le quali era stata apportata la modifica alla causa di esenzione costituita dalla vittoria riportata in un Campionato Internazionale Assoluto, rappresentando che la precisazione aggiunta (e cioè che deve trattarsi di un campionato inserito tra gli eventi validi per il World Amateur Ranking con strength D o migliore) si era resa opportuna poiché nel calendario EGA erano stati inseriti campionati di livello eccessivamente basso.

6 - Con separate ordinanze nn. 4 e 5 del 27 luglio 2016, rese fuori udienza, questo Tribunale respingeva la richiesta di misure cautelari provvisorie, stante la carenza del requisito del pregiudizio imminente e irreparabile, rinviando per la trattazione all'udienza del 28 settembre 2016.

In vista della detta udienza, poi rinviata all'udienza del 21 ottobre 2016, i ricorrenti hanno depositato una memoria nella quale hanno ribadito le reciproche posizioni

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i motivi 1 e 3, in quanto contenenti sostanzialmente la medesima censura.

Attraverso i detti due motivi, i ricorrenti denunciano la illegittimità della nota del 22 giugno 2016 che ha disposto il diniego della richiesta di esenzione dalla prova di gioco in pretesa applicazione della

nuova e più restrittiva disciplina contenuta nel Bando 2016, anziché di quella contenuta nel Bando del 2015, al quale avevano aderito, ovvero in pretesa applicazione del Regolamento *medio tempore* intervenuto.

Le doglianze appaiono suscettibili di positivo apprezzamento.

Ed invero, l'adesione al Bando 2015 ha comportato che l'intero *iter* relativo al Corso di Avviamento, compreso l'esame finale, la prescritta prova di gioco entro i successivi tre anni e l'operatività di eventuali cause di esenzione dalla detta prova trovasse la sua intera regolamentazione nel contenuto di quel Bando, e non altrove, in atti e/o regolamenti intervenuti successivamente.

Il Bando del 2015, al quale hanno aderito i ricorrenti, conteneva una puntuale disciplina dei casi di esenzione dalla prova di gioco, all'articolo rubricato "ESENZIONE DALLA PROVA DI GIOCO", laddove ha stabilito, per coloro che hanno superato l'esame del Corso di Avviamento, la esenzione dalla prova di gioco, con ammissione diretta al Corso Allievi 2016, qualora ricorra una delle seguenti condizioni (ai fini che qui rilevano): per la categoria dilettanti "*Vincitori/trici di un Campionato Nazionale Assoluto, o Internazionale Assoluto, in un paese aderente all'EGA dal 2010 in poi*", con l'ulteriore chiarimento che "*per usufruire di tali esenzioni occorre essere ancora dilettanti alla data di svolgimento della prova di gioco*".

Orbene, i ricorrenti hanno sostenuto (e comprovato attraverso idonea documentazione) di aver partecipato al Campionato "*Romanian Amateur Open Golf Championship*" e di averlo vinto.

Trattandosi di un campionato internazionale svoltosi in un paese aderente all'EGA dal 2010 in poi, è evidente che gli stessi risultano aver soddisfatto una delle condizioni indicate dal Bando per poter usufruire della esenzione.

Al riguardo non può essere invocata la diversa e più rigorosa disciplina dettata dal Bando del 2016 che, in quanto intervenuto successivamente, si presenta come tale inidoneo a disciplinare un *iter*, peraltro già concluso, che aveva la propria *lex specialis* in altro e diverso Bando, poiché – secondo il costante orientamento giurisprudenziale – la fonte da cui origina la disciplina concorsuale va individuata nell'assetto normativo primario o secondario vigente alla data di approvazione del bando: le norme sopravvenute, laddove contenenti prescrizioni diverse da quelle del bando, non sono idonee a modificare i criteri di gara già cristallizzati nella *lex specialis* (si veda, *ex multis*, Consiglio di Stato, III, 1

settembre 2014, n. 4449; idem V, 7 giugno 2016, n. 2433).

Né del pari può essere invocato il contenuto del Regolamento intervenuto successivamente all'emanazione del Bando 2016 il quale, sulla premessa che *"la prova di gioco è riservata a tutti coloro che hanno superato il Corso d'Avviamento sostenuto nel 2015 e nel 2016"*, nell'indicare le date e le regole di svolgimento della prova tecnica (prevista per i giorni dal 5 all'8 luglio 2016) è andato altresì, ma in modo illegittimo, a dettare una disciplina più restrittiva quanto alle cause di esenzione dalla prova.

In primo luogo, infatti, il Regolamento deve avere per sua natura un contenuto prettamente tecnico, potendo incidere cioè solamente su questioni di carattere tecnico (come l'indicazione, appunto, di date e regole per lo svolgimento delle prove) e non può pertanto andare a incidere, modificandolo oltretutto in modo peggiorativo, su quanto disposto da una fonte primaria (il Bando del 2015).

In secondo luogo, il Bando del 2015, a differenza di quello successivo del 2016, non conteneva alcun rinvio e/o alcuna delega a un successivo Regolamento in ordine alla indicazione di date e/o regole per lo svolgimento delle prove o ad indicazioni di altro genere, presentandosi pertanto immediatamente ed autonomamente applicabile: mancando in quel bando alcun richiamo ad un atto regolamentare successivo, giammai il Regolamento in seguito emanato (nonostante questo Collegio condivida e apprezzi la ragione alla base della modifica apportata alla tipologia del Campionato da vincere) avrebbe potuto incidere (e men che meno nei termini restrittivi pretesamente invocabili) su *status* e situazioni acquisite in applicazione del bando stesso, pena - in aggiunta - la violazione del principio di affidamento e di *par condicio* dei concorrenti (stante anche la circostanza che le regole di esenzione di cui al Bando 2015 hanno trovato, invece, applicazione per altri concorrenti, che si trovavano nelle medesime condizioni dei ricorrenti, come rappresentato nel ricorso e dichiarato a verbale dalla difesa dei ricorrenti).

Da cui la illegittimità della impugnata nota del 22 giugno 2016, il cui contenuto negativo risulta determinato in riferimento alla più restrittiva disciplina di cui al Regolamento.

La fondatezza delle censure di cui al primo e terzo motivo di ricorso esime il Collegio dall'esaminare la censura di cui al secondo motivo, che deve pertanto ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sui ricorsi promossi dalla Sig.ra Francesca Bartolini e dal Sig. Sergio Bartolini li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Roma, 10 novembre 2016

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente est.



Avv. Cristiano Novazio
Componente

